



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente -
- Dott. LAURENZA NUZZO - Consigliere -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Rel. Consigliere -
- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Oggetto

compensi avvocato

Ud. 10/09/2015 PU

R.G.N. 7628/2011

Don 22/02
Rep *el*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7628-2011 proposto da:

PP ¹**X**, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tagliamento 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MESTROVICH, come da procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PGM

X

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSANA BASILE, come da procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 238/2010 della CORTE D'APPELLO di

1818/15

VENEZIA, depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

uditi gli avvocati Nicola Di Pierro e Alessia Ciprofi delega Pafundi, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI, che conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Si tratta di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'avvocato P in favore di PP per il giudizio, in grado d'appello, nel quale il cliente era stato convenuto per il pagamento della quota di sua pertinenza per il lavoro di riparazione di un tetto di copertura dell'edificio condominiale, eseguito dalle condomine M. La domanda di pagamento era stata avanzata da queste ultime nei confronti degli altri due proprietari degli appartamenti sottostanti, uno dei quali di proprietà del P con richiesta in via solidale dell'importo totale di spesa pari a circa 32 milioni di lire. In appello la domanda era stata limitata al versamento della sola differenza fra il dovuto e quanto già versato dal P con la condanna di quest'ultimo a L. 2.486.710.

2. L'avvocato P per le attività prestate in tale giudizio d'appello, otteneva decreto ingiuntivo nel gennaio 1999 (n. 28/99) per l'importo di L. 7.548.000, al netto degli acconti ricevuti per £ 4.824.814, per una richiesta globale di £ 10.896.650, oltre iva e cap, come da notula ritenuta congrua dal locale Consiglio dell'ordine (per le prestazioni indicate e riportate nell'avviso di fattura del 9 luglio 1998). Nel calcolo del dovuto il professionista applicava lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.

3. Il P proponeva opposizione, eccependo l'intervenuto

accordo per il compenso ai minimi tariffari (nel quadro di un più generale rapporto di patrocinio esistente con la famiglia e con la sua società), l'eccessività della richiesta (errata applicazione del tariffario quanto al valore della causa, superamento dei massimi e indicazioni di voci non dovute). L'ingiunto eccepiva, inoltre, in compensazione quanto erroneamente imputato dal professionista ad altre prestazioni risalenti nel tempo, già pagate (per le quali il professionista emetteva le fatture 108 e 110 del 1997), con richiesta di restituzione dell'eventuale eccedenza indebitamente pagata. In particolare, il P rilevava di aver inviato al professionista nel maggio del 1997 un assegno per l'importo totale di £ 13.418.887, che l'avv. P imputava per £ 2.791.604 ad altra causa (estranea al giudizio, R), nonché parte in acconto per la causa di appello in questione (non oggetto di contestazione) e, infine, per £ 5.382.187, ad attività svolte a suo tempo e per le quali emetteva le fatture 108/97 per £ 2.548.980 e 110/97 per £ 2.833.207, che il ricorrente invece aveva assume di aver già pagato per un totale di £ 4.612.641 nel 21 novembre 1990. Ciò risultava dall'assegno di pari importo trasmesso al professionista nel novembre del 1990 a seguito di sollecito pagamento di preavvisi di fattura, di pari importo, relativi a procedimenti svolti e le cui attività, in dettaglio elencate nei citati preavvisi, risultavano identiche a quelle riportate nelle fatture 108 e 110 del 1997. Si trattava sempre di attività svolte nell'ambito della "pratica" M

4. Durante il giudizio, reso esecutivo il decreto ingiuntivo all'udienza dell'1 giugno 1999, il professionista richiedeva il relativo importo maggiorato di interessi legali per lire 264.610 conteggiati dal 9 luglio 1998 al 18 giugno 1999, nonché le spese successive per un totale di L. 9.468.178. A tale richiesta seguiva un'offerta reale del P per L. 9.250.000 (inferiore di poco più di £ 200.000), rifiutata dal

professionista con conseguente giudizio di convalida proposto dal cliente. Tale giudizio veniva poi riunito a quello di opposizione al decreto ingiuntivo.

5. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e determinava in € 625,15 il residuo dovuto dal P , dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di indebito pagamento e riteneva non congrua l'offerta reale. Compensava per la metà le spese processuali e poneva il residuo a carico del P . Secondo quanto riferisce la sentenza impugnata, il tribunale riteneva che lo scaglione applicabile dovesse essere individuato in quello relativo alle cause di valore tra 10 e 50 milioni di lire, avendo le M chiesto il pagamento della somma di £ 31.934.743 solidalmente nei confronti dei due condomini, applicando l'art. 11 del cod. proc. civ. Il 'tribunale verificava poi la nota spese, escludendo alcune voci e rideterminando, sulla base dello scaglione applicato, il dovuto nella *«somma complessiva di L. 3.614.350 (pari ad € 1.866,66) di cui L. 55.000 per spese borsuali, L. 25.600 per anticipazioni non imponibili, L. 1.512.500 per diritti, L. 1.700.000 per onorari, oltre a L. 321.250 quale rimborso forfettario del 10% su diritti ed onorari; da tale somma andava detratto quanto ricevuto come acconto (L. 4.824.818)»*. Il tribunale quindi concludeva nel senso che *«il P aveva già corrisposto l'intero importo dovuto con il versamento degli acconti, risultando, anzi, creditore dell'importo di L. 1.210.468 (pari ad € 625,15)»*.

6. La corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 6/09, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'avvocato P a rimborsare a P € 888,03 con gli interessi legali dal 25 luglio 1997 al saldo e rigettava il restante appello del P , nonché quello incidentale del professionista, compensando per la metà le spese del grado. In particolare, la corte veneziana riteneva corretta la pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale per indebito

pagamento per quanto versato per le due fatture 108 e 110 del 1997, trattandosi di attività professionali diverse, prestate in cause diverse, svoltesi anche a notevole distanza di tempo, venendo così meno sia il titolo che la connessione con le prestazioni di cui è causa. Quanto alle prestazioni oggetto del giudizio, la corte d'appello riteneva che dovessero essere calcolate con riguardo al valore della causa in appello, non più indeterminabile (com'era in primo grado per la domanda di annullamento della delibera condominiale poi non più coltivata), ma da individuarsi nell'importo globale della somma richiesta ai due condomini, pari a circa 32 milioni di lire. In ogni caso per la Corte rilevava che, anche a considerare la sola obbligazione a carico dell'ingiunto, si giungeva alla stessa conclusione, dovendosi applicare lo scaglione per le cause da 10 a 50 milioni di lire. Così fissato il valore della causa ridefiniva i relativi importi e giungeva alla determinazione del dovuto a carico del professionista.

7. Impugna tale decisione il **P** che avanza sette motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: *«Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 1193 c.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, essendo stato omesso l'esame e la comparazione e la valutazione probatoria della fatture 108/97 e 110/97 e dei loro allegati e dell'assegno 12.5.1997 con i preavvisi 23.10.1990 ed il loro allegati e dell'assegno 21.11.1990, in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4) e 5)»*. Osserva il ricorrente di aver sempre sostenuto che *«l'avv. **P** ha imputato parte della provvista portata dall'assegno n. **X** del 12.5.1997 al saldo di prestazioni già integralmente pagate stravolgendo quella data dall'opponente che*

esauriva abbondantemente, essendo eccedente, ogni debenza nonostante la maggior pretesa». Rileva che l'avv. P a seguito dell'incasso dell'assegno, «emetteva le fatture 108/97, riferita a "M Procedimenti vari condominiali [...] Totale fattura 2.548.980", e 110/97, riferita a 'M Ricorso ex art. 700 cpc. - Pretura Venezia [...] Totale fattura 2.822.207"».

Di qui anche la domanda avanzata di ripetizione di quanto pagato in eccesso, ritenuta dal Tribunale inammissibile per la mancanza di un collegamento obbiettivo. In appello il ricorrente aveva evidenziato che si trattava di «eccezione riconvenzionale finalizzata a compensare l'iniziale domanda monitoria» e che «il pagamento che rilevava in causa era quello fatto il 12.5.1997, in pendenza del giudizio d'appello, e che era stato poi diversamente imputato ad altre prestazioni per altre vertenze della stessa pratica che erano già state regolarmente pagate da tempo». Si trattava di assegno per un importo totale di £ 13.418.887, che l'avv. P imputava in parte ad altra causa (estranea al giudizio, R) per £ 2.791.604, nonché per £ 5.382.187 ad attività svolte a suo tempo e per le quali emetteva le fatture 108/97 per £ 2.548.980 e 110/97 per £ 2.833.207, che il ricorrente invece aveva già pagato per un totale di £ 4.612.641 nel 21 novembre 1990.

La Corte di appello aveva così motivato «non è dimostrata, ed era l'appellante a dover fornire la prova, la connessione, o comunanza di causa, tra le prestazioni difensive di cui alle fatture 108 e 110/97, come partitamente descritte nei relativi avvisi di fattura allegati, sia pure per controversie di natura condominiale intercorse tra P e le M , ma in procedimenti di varia natura e tutti di primo grado e la causa d'appello promossa dal medesimo difensore e per la quale soltanto è in discussione la relativa parcella; correttamente, dunque, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con riferimento all'asserito parziale indebito pagamento e non ha preso in

considerazione ai fini della decisione».

Di conseguenza, secondo il ricorrente, *«l'unica domanda di restituzione formulata dall'odierno ricorrente, in definitiva, è quella di restituzione di quanto pagato in eccesso all'avv. P per le prestazioni svolte nel II grado della pratica M ».* Aggiunge che *«il collegamento obiettivo e il titolo consistevano nell'unico pagamento fatto il 12.5.1997 con quell'imputazione data alla pratica M in corso (... essendo le altre già definite) e nell'unico contratto di patrocinio della pratica M ».* Rileva che *«al Tribunale prima, e la Corte poi, in ogni caso, non potevano neppure esimersi dal valutare sotto forma di eccezione i fatti allegati da PP . È noto, infatti, che, di fronte ad una domanda riconvenzionale inammissibile, i fatti a sostegno della pretesa possono e debbono essere valutati quale eccezione (in questo caso anche di pagamento in un processo ove l'opponente mantiene la veste di convenuto)».* Era stato chiesto *«alla Corte di pronunciarsi esplicitamente anche sull'eccezione di compensazione».* In ogni caso si sarebbe dovuto ritenere *«un adempimento parziale o comunque di un acconto con la conseguenza che la somma di £ 5.256.096 pagata di cui alla fattura 109/97 era tutta dovuta in restituzione perché l'importo di £ 5.371.097 di cui alla somma delle fatture 108 e 110/97 era comunque superiore a quella legittimamente pretendibile per il secondo grado, detratto il precedente acconto di £ 544.600 del 14.7.1994».*

1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: *«Violazione o falsa applicazione dell'art. 64 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ed in particolare degli artt. 1, 5 e 6 del D.M. 24.11.1990 n. 392 e degli artt. 1, 5 e 6 del D.M. 05.10.1994 n. 585, il tutto mediatamente con riferimento agli artt. 10 e 11 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 1, n. 3».*

Ricorda di aver sostenuto che *«l'esatto scaglione tariffario (in relazione ai D.M. 24.11.1990 n. 392 e D.M. 05.10.1994 n. 585) fosse quello relativo alle cause di valore inferiore a £. 10.000.000».* Nel processo d'appello, l'avv. P aveva difeso il ricorrente a fronte della richiesta di condanna di

PP a rifondere la quota - corrispondente ai millesimi di proprietà (0391,6) - delle spese affrontate in via d'urgenza in favore del condominio al netto di quanto già ricevuto. *«Per espressa richiesta delle attrici M , andava scomputato un pagamento parziale effettuato da PP*

pari a £. 3.278.000 prima della causa». Pertanto il valore della controversia doveva essere individuato in £ 5.099.097 (2/3 ex art.1126 c.c. di lire 31.934.743 = lire 21.289.828 x 0391,6 mill.= lire 8.337.097 — 3.278.000).

Il Tribunale dissentiva da tale interpretazione, ritenendo che *« ... il valore della controversia andrà individuato nell'integrale richiesta formulata dalle appellanti M nel confronti del P e del P e non, come vorrebbe l'odierno opponente, sulla base della sola richiesta pecuniaria formulata pro quota nei confronti del condomino P ».*

La corte di appello rigettava il relativo motivo di gravame, osservando che *«quanto allo scaglione delle tariffe forensi applicato, la domanda avanzata dalle M con l'appello era limitata alla restituzione, pretesa dal P e dal P , ciascuno per la sua quota condominiale, delle spese sostenute per la riparazione e rifacimento del lastrico solare e terrazza di copertura dell'edificio, sicché a norma dell'art. 11 c.p.c., il valore della causa è stato correttamente determinato con riferimento all'intero importo di tali spese (L. 31.934.743); d'altra parte, anche limitando la cifra alla quota di competenza degli appellati e costituente quindi oggetto della pretesa obbligazione di restituzione, la somma rimane ugualmente compresa nello scaglione di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 applicato dal primo giudice (31.934.743 x 722,46 per mille = 23.071.574)».* Ritiene il ricorrente che la Corte locale ha errato nell'applicare l'art. 11 c.p.c. , perché ha disatteso *«il costante orientamento di questa Suprema Corte, espresso di recente in Cass. 08 marzo 2001, n. 3435: [secondo cui ndr] "[...] il credito di rimborso spettante al condomino nei confronti degli altri partecipanti, per aver pagato un debito condominiale, pur*

trovando causa in tale unica obbligazione assunta verso il terzo, viene a costituire distinte obbligazioni nei confronti dei diversi condomini. Donde l'inapplicabilità del cumulo prevista dall'art. 11 cod. proc. civ. ai fini della determinazione del valore della causa (Cass., Sez. II, 18 gennaio 1992 n. 587). La norma di cui all'art. 11, invero, presuppone l'unicità del rapporto obbligatorio e della domanda giudiziale». Doveva essere invece applicato l'art. 10 c.p.c. con conseguente determinazione del valore all'interno dello scaglione fino a £. 10.000.000.

Di qui la necessità di ricalcolare sia i diritti e che gli onorari siccome operato dal Tribunale (e gli accessori da calcolarsi in percentuale).

1.3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: «Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3), 4) e 5)». Era stata richiesta la liquidazione degli onorari in misura minima, «in difetto di una specifica prova circa la necessità di scostarsi dal limite inferiore». Il Tribunale, invece «senza curarsi delle regole circa il riparto dell'onere probatorio, aveva semplicemente optato per l'applicazione del valore medio». La Corte d'Appello, pur investita di tale doglianza, non si pronunciava sul punto. Aggiunge che «è compito del professionista avvocato allegare e dimostrare i fatti che hanno dato luogo alla richiesta di importi superiori al minimo degli onorari». In tal senso Cass. 1986, n.910. Rileva che «la doglianza è anche inquadrabile in una denuncia di omessa motivazione, in quanto il fatto controverso è rappresentato dall'avvenuta o meno esecuzione di un incarico che meritasse il superamento dei minimi tariffari».

1.4 – Col quarto motivo di ricorso si deduce: «Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli art. 167 - 244 - 245 c.p.c., omessa valutazione, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4». Precisa il ricorrente di formulare il motivo in subordine «al rigetto del terzo motivo in quanto

l'accoglimento comporterebbe il suo assorbimento». Precisa di aver richiesto «che fosse accertata l'esistenza di un patto fra le parti che aveva ad oggetto l'applicazione dei minimi tariffari». Ricorda di aver prodotto documentazione inter partes che provava tale accordo e di aver chiesto prova testimoniale sul punto. Il Tribunale aveva ritenuto non provato tale patto, rigettando la richiesta di prova testimoniale, confermata quest'ultima dalla Corte di appello, con erronea motivazione. In ogni caso, aggiunge il ricorrente che «come è evidente dal tenore (anche) del brano dell'atto di citazione d'appello qui citato, non si chiedeva semplicemente di ammettere l'espletamento della prova per testi, si richiedeva di più, ovvero anche di valutare la corrispondenza intercorsa ed i richiami contenuti proprio in quella corrispondenza ai minimi di tariffa e le ammissioni contenute negli atti di causa (nostri documenti sub. 4. D.16-17-18-19-25-29)». Rileva ancora che «la Corte sbrigativamente ha ritenuto di analizzare solo l'aspetto dell'ammissibilità di ogni specifico capitolo della prova per testi senza però metterle in collegamento con i contenuti della documentazione prodotta e senza considerare i capitoli nella loro globalità con riferimento ai contenuti specifici dell'atto introduttivo in cui erano stati capitolati. A quel punto, la Corte ha errato ed ha ommesso di valutare il contenuto dei documenti una volta che si fosse esclusa l'ammissibilità della richiesta di prova testimoniale per altra ragione rispetto alla mancanza del principio di prova scritta». Quindi, osserva il ricorrente, sussiste anche «omesso esame da parte del Giudice d'Appello della documentazione prodotta sub. 16-17-18-19-25-29 in quanto la stessa conteneva il riconoscimento di un patto di contenimento degli onorari nel minimo di tariffa e ciò anche ai fini della richiesta di applicazione della presunzione semplice».

1.5 – Col quinto motivo di ricorso si deduce: «Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cpc e parziale violazione dell'art 2033 c.c., omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio risultante dalla documentazione in atti in relazione all'art. 360 co 1 n. 3), 4) e 5)».

Rileva il ricorrente che «risultava dalla documentazione in atti che gli accounti

pagati per il primo grado erano stati di £ 544.600 il 14.7.1994 e di £ 5.256.096 per un imponibile complessivo di £ 4.824.814, il resto era stato pagato per contributo 2% ed Iva 19% (fattura 371/96 — fatture 108 - 109/97 — 110/97)». Rileva il ricorrente che «Il Tribunale ... non ha tenuto conto che il P aveva anche pagato su tale somma Iva 19% e c.p.a. 2%. Pertanto all'importo imponibile di £ 1.210.468, al cui pagamento in restituzione aveva condannato l'avv. P andavano aggiunte £ 229.989 per Iva e £ 24.209 per contributo 2%». In tal senso era stato avanzato specifico motivo d'appello (riprodotto a pag. 49/50). La Corte d'appello «non ha statuito sul punto omettendo l'esame di quella parte di motivo». Riporta il ricorrente la motivazione della Corte come segue: (pag. 19 punto 4) «deve escludersi, come eccepito dall'appellante, che spettino al legale i diritti ed onorari per la partecipazione all'udienza del 19.6.1995, alla quale il difensore ha dichiarato di non intervenire per l'adesione alla manifestazione di astensione dall'attività forense organizzata per i propri iscritti e per quel giorno dall'associazione professionale di categoria; conseguentemente i diritti relativi a quell'udienza (partecipazione — esame ordinanza rinvio d'ufficio — vacanze e occupazioni), per complessive L. 99.000, gli onorari, di L. 400.000, oltre a L. 10.000 per "lettera informativa cliente", vanno decurtati dalla parcella». La Corte non ha aggiunto a tale somma anche quanto conseguentemente dovuto in percentuale, pari ad Iva al 19% pagata (96.710) ed al contributo 2% cpa (10.180) patimenti pagato su detto importo.

Da quanto esposto rileva il ricorrente che «v'è stato un incompleto esame della documentazione prodotta o comunque una carenza di pronuncia sul motivo d'appello e/o comunque una violazione dell'art. 2033 cc laddove nel concetto di pagamento non dovuto e quindi ripetibile rientravano anche le voci accessorie di Iva 19% e cpa 2% ».

1.6 – Col sesto motivo di ricorso si deduce: «Nullità della decisione per violazione dell'art. 112 cpc, violazione degli art. 1208, 1209, 1214, 1224, 1282

e 2697 cc, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio e della documentazione, con riferimento all'art. 360 co 1 n. 3), 4), 5) cod. proc. civ». Osserva il ricorrente che erano stati avanzati anche ulteriori motivi di appello (7, 8 e 9) , sui quali la Corte locale aveva così deciso: «quanto alla causa n. 2021/1999 R.G. promossa dal P al fine di far dichiarare la validità e congruità dell'offerta reale di L. 9.250.000 fatta all'avv. P il 30.8.1999, e da questi non accettata, ed a seguito dell'ordinanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emessa dal P correttamente il primo giudice non ha accolto detta domanda avendo riscontrato l'insufficienza della somma offerta rispetto a quella che in quel momento era portata dal titolo dichiarato esecutivo: infatti gli interessi non erano stati calcolati dalla data di costituzione in mora (9.7.1998), erano esclusi i diritti e le spese per gli atti compiuti al fine di porre in esecuzione il titolo stesso, da considerare anch'essi quali "spese liquide" da comprendere nell'offerta reale, mancava la riserva di corrispondere il supplemento, pure prevista tra i requisiti di validità dell'offerta reale, e resa evidentemente necessaria per le prevedibili ulteriori spese che sarebbero state liquidate nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo; è irrilevante inoltre, ai fini previsti dagli artt. 1206 e segg. c.c., che all'esito di tale giudizio il decreto ingiuntivo sia stato revocato per la parziale riduzione del credito, dovendo farsi riferimento ai fini della validità dell'offerta al titolo che con l'offerta reale il debitore abbia inteso soddisfare; va confermata dunque la decisione del primo giudice di ritenere legittimo il rifiuto dell'offerta da parte del professionista creditore; le considerazioni che precedono assorbono e rendono superfluo l'esame dettagliato dei motivi di gravame elencati ai punti VI - VII - VIII - IX - X -XI dell'atto d'appello».

La Corte ha errato perché «non indica né determina quale fosse la somma dovuta a pagamento del titolo esecutivo, non analizza né le voci di debenza pretese dall'avv. P né le voci contestate per giungere ad assumere che l'offerta di L. 9.250.000 era insufficiente». Di qui «la motivazione insufficiente, essendo

mancata l'indagine sull'esattezza dell'ammontare del credito di cui è causa».

Osserva invece il ricorrente che *«la somma offerta di £ 9.250.000 era superiore al dovuto giusta la succitata analitica prospettazione contenuta nel VII° motivo e l'originaria pretesa dell'avv. P di € 9.468.178 era esosa».*

Posto che il decreto ingiuntivo indicava *"gli interessi maturati e/o maturandi dalla scadenza al saldo"*, secondo il ricorrente, *«gli interessi decorrevano in base alla domanda così come ivi formulata tenuto conto della documentazione allegata, cioè la sola parcella con il visto di congruità».* Sicché *«gli interessi decorrevano dal deposito del ricorso ... e non più nemmeno dalla scadenza della contestata parcella stante la mancata riproposizione della previsione del testo del 1994 del richiamo al D.M. 22.6.1982».* Per questo la Corte locale *«ha errato ad indicare una fantomatica messa in mora (9.7.1998) non allegata ed inesistente, non essendo stata allegata al ricorso per ingiunzione né richiamata nel testo e nel decreto, che non avrebbe avuto valenza ai fini della determinazione delle somme portate da quel titolo unico da valorizzare ai fini dell'offerta reale e della sua congruità».* Di conseguenza, secondo il ricorrente, *«la pretesa di £ 264.610 ex 1224/1282 cc era indebita».* Aggiunge il ricorrente che *«parimenti errato è il richiamo fatto dal Giudice di merito alle prevedibili ulteriori spese che sarebbero state liquidate nella causa di opposizione od agli atti compiuti al fine di porre in esecuzione il titolo stesso», perché «l'offerta ha preceduto l'attività di esecuzione — che non v'è mai stata».* Il ricorrente quindi svolge un'analisi di dettaglio della relativa parcella, indicando le voci non dovute.

1.7 – Col settimo motivo di ricorso si deduce: *«Nullità ed erroneità della sentenza per violazione degli artt. 112 cpc e 91 cpc e motivazione illogica e contraddittoria ai sensi dell'art. n. 360 co. 1 n. 3) 4) e 5) cod. proc. civ».* Osserva il ricorrente che *«l'avv. P ha ottenuto un'ingiunzione per il pagamento di £ 7.458.140. A fronte dell'opposizione il decreto ingiuntivo è stato revocato, la sua domanda è stata rigettata ed è stato condannato a restituire in primo grado £ 625.150, ha rifiutato un pagamento di £ 9.250.000 sicuramente superiore alla*

debenza al 13.7.1999. In secondo grado tale sua condanna restitutoria è stata elevata di ulteriori £ 509.000 con gli interessi dal 27.5.1997 ed è stato poi rigettato il suo appello incidentale, con cui chiedeva invece il rigetto della domanda restitutoria, la riforma della sentenza di I grado e la condanna dell'opponente al pagamento di £ 7.458.140 (pari ad € 3.851,81) cioè dell'originale sua pretesa monitoria. Questa difesa ritiene che il Tribunale e Corte nel condannare **PP**

al pagamento del 50% delle spese di soccombenza, senza avvalersi della facoltà di cui all'art. 92 cpc, abbiano prevaricato il limite dell'art. 91 cpc e che la motivazione laddove si sostiene che vi sia stata una prevalenza di soccombenza in capo al **P** sia apparente ma in sostanza addirittura contraria all'evidenza e ciò in modo macroscopico quanto al grado d'appello».

2. Il ricorso è fondato quanto al primo, al secondo e al sesto motivo, restando assorbiti il terzo, il quinto e il settimo ed essendo infondato il quarto, per quanto di seguito si chiarisce.

2.1 – Il primo motivo è fondato. Il ricorrente, fin dall'opposizione, ha chiarito che intendeva, quanto meno sotto il profilo della eccezione riconvenzionale, eccepire la compensazione con quanto già pagato specificamente con riguardo all'attività professionale svolta in grado d'appello e relativa alla parcella attivata in via monitoria. A tal fine ha richiamato quanto già riconosciuto come versato in acconto dallo stesso professionista (con specifica imputazione nell'ambito del pure incontestato versamento di oltre 13 milioni di lire), ma ha anche specificamente eccepito di aver versato a tal fine le ulteriori somme risultanti dallo stesso assegno e dal professionista imputate a precedenti attività, pur risalenti nel tempo, ma che assumeva di aver pagato, producendo la relativa documentazione a sostegno del pagamento e dell'identità delle prestazioni rese dal professionista. Sotto tale profilo la difesa era certamente ammissibile e doveva essere esaminata nel merito. Ciò non è stato fatto, avendo i giudici di merito

sostanzialmente ritenuto tale eccezione ricompresa nella ulteriore domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebitto, derivante dall'eccedenza del versato rispetto al dovuto.

2.2 – Parimenti fondato è il secondo motivo. Pur avendo i giudici di merito correttamente ritenuto che la domanda svolta in secondo grado non poteva essere ritenuta di valore indeterminabile (per avere le appellanti limitato il gravame al solo rimborso di quanto spettante), è erronea l'affermazione in diritto secondo cui, ai soli fini della liquidazione dei compensi dovuti dal cliente al professionista, si debba aver riguardo all'importo complessivamente richiesto a diversi debitori (seppure sulla base dello stesso titolo, rimborso di quota di spese sostenute in ambito condominiale), senza tener conto che non si trattava di debito solidale. Il solo fatto di essere convenuti in giudizio per il pagamento di uno specifico importo unitamente ad altri debitori non può determinare la conseguenza che il cliente si trovi esposto a dover pagare compensi professionali determinati con riguardo al complessivo importo dovuto da tutti i soggetti convenuti nel medesimo giudizio, con conseguente esposizione, anche consistente, per un fatto ed una scelta esclusivamente riferibile all'attore. Di conseguenza, deve affermarsi il principio secondo cui, ai soli fini della liquidazione dei compensi del professionista, nel rapporto tra quest'ultimo e il cliente, il valore della causa, ai fini dell'individuazione del relativo scaglione, va individuato con esclusivo riferimento a quanto dovuto dal cliente, specie in obbligazioni non solidali. Di qui la necessità di accertare quale fosse in concreto la somma richiesta e dovuta dal condomino, trattandosi di rifacimento del tetto, con limitazione ai due terzi dell'importo rimborsabile e con ripartizione del residuo a carico dei diversi condomini obbligati in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà, al netto di acconti o pagamenti

effettuati prima del giudizio. Una volta così individuato il valore della controversia ai fini di cui è causa, sarà possibile applicare, nella liquidazione, il corretto scaglione.

2.3 - Il terzo ed il quinto restano assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi, che determinano una nuova verifica delle debenze spettanti al professionista con conseguente nuova determinazione dei relativi importi nei limiti della presente pronuncia.

2.4 - È infondato il quarto motivo, che presenta una sua autonomia rispetto al terzo, ritenuto assorbito, posto che riguarda specificamente l'assunto secondo il quale sarebbe stata pattuita la limitazione nei minimi degli onorari anche nel giudizio de quo, nell'ambito di un complessivo accordo in tal senso. Si lamenta specificamente violazione di legge e vizio di motivazione. Al contrario si osserva che non sussiste violazione del 112 cod. proc. civ., ricavandosi dal complesso motivazionale sul punto che la Corte locale ha specificamente esaminato la doglianza relativa all'addotto accordo, ritenendolo non chiaramente deducibile dalla documentazione prodotta (corrispondenza tra le parti) ed ulteriormente, ed adeguatamente, motivando sulla censura relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali, stante la loro carenza di specificità, anche temporale, sul dedotto accordo.

2.5 - È fondato il sesto motivo, quanto al dedotto vizio motivazionale per non aver i giudici di merito, a fronte di un'offerta reale di £ 9.250.000 rispetto ad una richiesta complessiva di £ 9.468.178 per un debito oggetto di ingiunzione di poco più di 7 milioni di lire, analiticamente analizzato le voci aggiuntive di spesa, non potendosi genericamente affermare, a fronte di una minima differenza tra gli importi, che sono dovute le spese ulteriori "future", senza indicarne gli importi e la loro giustificabilità. Specie a fronte della successiva

integrale revoca del decreto ingiuntivo che aveva dato luogo, grazie alla provvisoria esecuzione chiesta ed ottenuta dal professionista, alla richiesta di pagamento in questione. Revoca decisa dai due giudici di merito esclusivamente sulla base del fatto che il credito risultava insussistente già sulla base degli acconti versati, tanto da determinare anche un rimborso, non inconsistente.

2.6 -- L'ultimo motivo, che riguarda la liquidazione delle spese nei due gradi resta assorbito, perché la nuova liquidazione verrà effettuata dal giudice del rinvio.

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata nei limiti dei motivi accolti e rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi affermati e nuovamente esaminando anche le questioni poste col primo e sesto motivo.

P.T.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il sesto motivo di ricorso, assorbiti il terzo, il quinto e il settimo; rigetta il quarto; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 10 settembre 2015

L'ESTENSORE

Ubaldo Perini

IL PRESIDENTE

Giuseppe Bonvicini

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 29 OTT. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI